

Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese.

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sulle seguenti azioni del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione, Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027:

- ~ *Azione 1.1.1 – Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese*





Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01);
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022)

4787 *final*, del 15 luglio 2022;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 final del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795;
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13);
- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023 in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 “Semplificazione *in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica*”;
- VISTO** il documento “*La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027*” che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;
- VISTA** la condizione abilitante 1.1, relativa alla “*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale*”, di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa dell’Unione Europea, nonché il successivo regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che ne integra le disposizioni stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che assegna al Ministero dell'Università e della Ricerca le risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della componente M4C2 *“Dalla Ricerca all'Impresa”* per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzare le competenze favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- VISTO** il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 convertito con modificazioni in Legge 4 luglio 2024, n. 95 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e in particolare l'articolo 31 *“Misure per il potenziamento delle attività di ricerca”* che stabilisce d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'adozione di un Piano di azione denominato *“RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”* in sinergia con la missione 4 componente 2 del PNRR;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1605 del 1° ottobre 2024 pubblicato sulla GURI n. 271 del 19 novembre 2024 che approva il Piano di azione denominato *“RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e in particolare l'articolo 3 che declina gli atti amministrativi su cui la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità escludendo da questi gli atti di programmazione che non comportano spese, come nel caso di atti che dispongono procedure di evidenza pubblica (inviti, avvisi, bandi di gara ecc.) in cui gli importi di dotazione messi a disposizione non costituiscono impegni per il bilancio della pubblica amministrazione;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

- VISTA** la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l’articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 dello stesso;
- VISTO** il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca” entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** l’art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo all’istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314 recante “Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 24 dicembre 2021, n. 1368, di modifica del citato D.M. 1314 del 14.12.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3143 del 27/12/2021;

- VISTA** la Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale Incentivi alle Imprese che ricopre le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, e il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale della Ricerca per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito della Priorità 1 “*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione verde e digitale*” del suddetto programma ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- VISTO** il DPCM dell’8 agosto 2024 registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale prot. 1502 del 7 ottobre 2024 di conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Sara Rossi, di direzione dell’ufficio IV, “Programmi Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di Rotazione, nell’ambito della politica di coesione” della Direzione generale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca, registrato alla Corte dei conti l’11/10/2024 con n. 2615;
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l’incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l’obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi;
- TENUTO CONTO** che il PN RIC 2021-2027 per il perseguimento dei predetti obiettivi prevede con specifico riferimento all’Obiettivo Specifico 1.1 “*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate*”, l’attuazione dell’Azione: “*1.1.1- Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all’avanzamento tecnologico delle imprese*”;
- TENUTO CONTO** che la predetta Azione 1.1.1 “*Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all’avanzamento tecnologico delle imprese*” del PN RIC FESR 2021-2027 sostiene progetti di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche ricadenti nelle aree di specializzazione della SNSI, con l’intento di favorire il trasferimento tecnologico e l’avanzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) delle imprese, supportandole attraverso percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate
- CONSIDERATO** altresì l’indirizzo programmatico del PN RIC 2021-2027 e il disegno unitario per gli investimenti in ricerca e innovazione definito dal Piano RicercaSud, il MUR intende promuovere l’adozione di strumenti attuativi che garantiscano la valorizzazione degli elementi di sinergia e complementarità con i seguenti investimenti del PNRR M4C2 “dalla ricerca all’impresa” in particolare con l’Investimento 3.1 e segnatamente con l’Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021;

CONSIDERATO altresì che la succitata Azione 1.1.1 intende valorizzare e integrare le azioni avviate nel ciclo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle Infrastrutture di Ricerca potenziate nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 e finanziate a valere sull'Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;

RAVVISATA la necessità strategica di promuovere l'allineamento sinergico tra le aree tematiche ESFRI nelle quali ricadono le Infrastrutture di Ricerca già finanziate - nell'ambito dell'Investimento 3.1 del PNRR M4C2 di cui all'Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021 nonché nell'ambito dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - e le aree di specializzazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027, al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti pubblici e garantire una maggiore efficacia delle azioni di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca;

RILEVATO che il potenziamento delle predette Infrastrutture di Ricerca già finanziate richiede investimenti mirati ad incrementare la loro capacità di rispondere ai fabbisogni di innovazione del sistema produttivo, attraverso il rafforzamento delle dotazioni strumentali e delle competenze, al fine di sviluppare e consolidare nel tempo un'offerta strutturata di servizi orientati all'avanzamento tecnologico e a percorsi stabili di co-sviluppo di soluzioni innovative con le imprese;

DECRETA

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Ministero dell'Università della Ricerca (di seguito MUR), in qualità di Organismo Intermedio (OI) del Programma Nazionale *Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027* (nel seguito PN RIC 2021-2027) - le cui risorse sono destinate alle Regioni meno sviluppate come definite all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ovvero le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - mediante il presente Avviso a manifestare interesse (di seguito Avviso) intende dare attuazione della seguente misura:
 - Azione 1.1.1- *Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese* per il sostegno a progetti di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche ricadenti nelle aree di specializzazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, con l'intento di rafforzarne la competitività tecnologica e scientifica.
2. La logica di intervento proposta per l'Azione 1.1.1 si articola su una duplice direttrice:
 - » da un lato, mira a creare sinergie con la Missione 4, Componente 2 (M4C2), Investimento 3.1 (Inv.3.1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, con l'Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021, che ha previsto la selezione e finanziamento di Infrastrutture di Ricerca strategiche. L'elemento distintivo consiste nel focus esclusivo sulle regioni del Mezzogiorno, oggetto di intervento del PN RIC FESR 2021-2027, con l'obiettivo di rafforzare

la dimensione territoriale degli interventi e promuovere una maggiore equità territoriale, affiancandosi all'approccio tematico adottato dal PNRR;

» dall'altro, punta a valorizzare e integrare le azioni avviate nel ciclo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle n. 18 Infrastrutture di Ricerca potenziate nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 e finanziate a valere sull'Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. L'obiettivo è consolidare e ampliare i risultati ottenuti, rafforzando il ruolo strategico di queste infrastrutture nel promuovere l'avanzamento tecnologico delle imprese e nello sviluppo delle competenze territoriali, con particolare attenzione alle esigenze delle regioni del Mezzogiorno.

3. I progetti di cui al comma 1 dovranno presentare un carattere integrativo e incrementale rispetto agli investimenti già realizzati o in corso di implementazione a valere sulle seguenti linee di finanziamento:

- Investimento 3.1 della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR a valere sul predetto Avviso n.3264/2021 “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”;
- Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 a valere sull'Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:

i. “*Collaborazione con le imprese*”: capacità dell'Infrastruttura di Ricerca di attrarre e integrare il sistema industriale attraverso l'offerta di servizi, strutture e competenze, promuovendo la partecipazione attiva delle imprese alle attività di ricerca e innovazione e favorendo l'utilizzo condiviso delle facilities per lo sviluppo di progetti congiunti e il trasferimento tecnologico. All'art.5, comma 8 del presente Avviso si prevede che le proposte progettuali prevedano obbligatoriamente la *collaborazione* delle imprese nelle attività realizzate dall'Infrastrutture di Ricerca oggetto del presente contributo. Tale coinvolgimento deve rispettare quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 al par. 2.2.2 “*Collaborazione con le imprese*” punto 29 con riferimento alle condizioni della collaborazione che non configurano un aiuto di stato e segnatamente:

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. *i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure*
- b. *i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure*
- c. *tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure*
- d. *l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che*

sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

- ii. *CNVR*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto iv).
- iii. *Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP)*: è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
- iv. *Coordinatore scientifico di progetto*: è il responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti. Il Coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di cui al successivo punto c), presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure: a) Ricercatore, Primo Ricercatore o Dirigente di Ricerca, Ricercatore Astronomo, Astronomo Associato o Astronomo Ordinario; b) Tecnologo, Primo Tecnologo o Dirigente Tecnologo; c) Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. b) della L. 240/2010, purché abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; d) Ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente; e) Professore Associato o Professore Ordinario, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente.
- v. *Enti Pubblici di Ricerca (EPR)*: enti pubblici a rilevanza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto vi).
- vi. *Esperto tecnico – scientifico (di seguito anche solo ETS)*: esperto nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali (art. 8, comma 2, D.M. n. 1314 del 14.12.2021);
- vii. *European Strategy Forum on Research Infrastructures (di seguito, anche solo ESFRI)*: Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità. ESFRI realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia. L'ESFRI è stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione Europea del giugno 2001.
- viii. *Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura)*: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture

possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite" in conformità all'art. 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

- ix. *Manager dell'Infrastruttura*: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto dal proponente nell'ambito di ciascuna infrastruttura/Progetto finanziato, coincidente con il *Research Manager* previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. (Si rimanda per il dettaglio a quanto previsto all'art.5 del presente Avviso)
- x. *Misure che non costituiscono aiuti di Stato*: misure riferite ai casi in cui le attività dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 (avente ad oggetto la "Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"), nella Comunicazione 2014/C 198/01 (avente ad oggetto la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione") e nella successiva Comunicazione 2022/C 414/01, tale è il caso laddove l'attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità. Infine, in linea con i punti 31 e 32 della predetta Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rivestono carattere non economico:
- (31) a) le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate; b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca.
- (32) La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture.
- xi. *Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o Organismo di ricerca*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, punto 83) del Reg. (UE) n.

651/2014). Nell'ambito di questa definizione rientrano i "Soggetti ammissibili" di cui alla successiva definizione indicata al punto xxi) ovvero i soggetti individuati all'articolo 4 del presente Avviso.

- xii. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR):* Piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
- xiii. *Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (di seguito anche solo PNIR):* documento strategico per Infrastrutture di Ricerca di cui al D.M. 10 settembre 2021, n. 1082. Contiene dettagli tecnico-strategici, definendo e aggiornando le priorità nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del Capofila e della Area di afferenza ESFRI di ciascuna IR. Il PNIR è parte integrante del PNR.
- xiv. *Principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito, anche solo DNSH):* Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241. *Per il dettaglio di tali adempimenti si rimanda a quanto previsto dall'Allegato 5 parte integrante del presente Avviso e dal Disciplinare di concessione.*
- xv. *Principio "climate proofing":* Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni¹ (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - RDC) definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050". Per rendere operativi questi principi, il Regolamento (UE) 2021/1060 all'art. 73 comma 2 lett. j) assegna alle Autorità di Gestione, nell'ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni. La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01)², di seguito "Orientamenti tecnici", pubblicata a settembre 2021. Per facilitare il rispetto di questo importante requisito da parte delle Autorità di Gestione italiane, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" - a cui si rimanda per il dettaglio attuativo - definiti in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica, con Iniziativa JASPERS della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e della Commissione Europea, in dialogo con le Autorità di Gestione dei Programmi nazionali e regionali FESR e le rispettive strutture tecniche.¹ *Per il dettaglio di tali adempimenti si rimanda a quanto previsto dall'Allegato 5 parte integrante del presente Avviso e dal Disciplinare di concessione.*
- xvi. *Principi FAIR:* L'acronimo FAIR indica una lista di principi che sono stati definiti da un gruppo di esperti composto da ricercatori, enti finanziatori, editori ed istituzioni di ricerca per garantire un uso ottimale dei dati della ricerca (qualità della ricerca, riutilizzo, migliori

¹ Per consultare la documentazione tecnica citata si rimanda al seguente sito istituzionale: https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf

servizi, conservazione a lungo termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di gestione dei dati digitali omogenei e ad accesso aperto. FINDABLE, i dati, metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili; ACCESSIBLE, i dati, metadati devono essere accessibili; INTEROPERABLE, i dati, metadati devono essere interoperabili; REUSABLE, i dati, metadati devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I principi si riferiscono a tre tipi di entità: dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture.

- xvii. *Proposta progettuale*: il progetto di cui al presente Avviso comprensivo di ciascuna delle sezioni previste all'articolo 8.
- xviii. *Regioni meno Sviluppate*: le Regioni definite all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, corrispondono alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- xix. *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto. Le modalità di rendicontazione sono dettagliate nel Disciplinare di connessione.
- xx. *Relazione di Autovalutazione della SNSI* ovvero “*La Buona Governance della SNSI*”: per il periodo programmazione 2021-2027 il Regolamento (UE) 1060/2021 individua nella “Buona governance della strategia di specializzazione intelligente” la prima condizione abilitante tematica da osservare per l'intero periodo di programmazione pena il mancato rimborso da parte della Commissione europea della spesa sostenuta in materia di ricerca e innovazione. Tale condizione abilitante si articola in sette criteri così come individuati dall'allegato IV al Regolamento (UE) 1060/2021.
- xxi. *Soggetti ammissibili*” i soggetti individuati all'articolo 4 del presente Avviso;
- xxii. *Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente) e Soggetto co – proponente (di seguito, anche solo co-proponente)*: l'ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, o l'università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) che abbiano già dimostrato capacità gestionale e scientifica nell'ambito di precedenti investimenti strategici sulle IR, così come individuato e stabilito all'articolo 4, comma 1 del presente Avviso. Vedi anche “*Soggetto Attuatore*”.
- xxiii. *Soggetto Attuatore*”: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”. Nel presente Avviso, tale soggetto - con riferimento a quanto stabilito al successivo art. 4, comma 1 - coincide con il '*Soggetto Proponente*' e con il '*Soggetto Beneficiario*' ed è responsabile del coordinamento delle attività progettuali e dei rapporti con il Ministero.
- xxiv. *Soggetto Beneficiario*”: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni e/o contributi sui Progetti finanziati dal *Programma nazionale Ricerca, innovazione, competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027* a valere sul presente Avviso gestito dal MUR (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto ii);
- xxv. *Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)*”: la SNSI individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo dalla ricerca e sviluppo,

arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (*key enabling technologies*) per la realizzazione delle successive generazioni di prodotti per far crescere la ricchezza, migliorare la sua distribuzione e scommettere sulla possibilità di nuovi posti di lavoro che possano durare nel tempo.

- xxvi. *Tecnologie abilitanti fondamentali*: le tecnologie individuate dal Programma “*Horizon Europe*” caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
 - xxvii. *Università*”: le Università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale (D.M. n. 1314 del 14.12.2021, art. 1, punto v);
 - xxviii. *Variazione oggettiva*: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto, come indicato nel Disciplinare di concessione annesso al presente Avviso, nonché ogni variazione occorsa ai Soggetti beneficiari a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi.
 - xxix. *Variazione soggettiva*: ogni variazione al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi, come indicato nel “Disciplinare” annesso al presente Avviso.
2. Ai fini del presente Decreto, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, le ulteriori definizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso ammontano a:
 - Euro **178.781.978,00** a valere sull’Azione 1.1.1 “Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all’avanzamento tecnologico delle imprese” –, finalizzati al settore **004** (Allegato I, tabella 1 Reg. (UE) 2021/1060) *Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione*, e al settore **008** *Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione*. Tale dotazione potrà essere ampliata per effetto di ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili a valere sulla medesima Azione.
2. Le risorse a valere sul presente Avviso sono destinate a progetti localizzati nelle regioni meno sviluppate ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

1. I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente Avviso, sono esclusivamente gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) che abbiano già dimostrato capacità gestionale e scientifica nell’ambito di precedenti investimenti strategici sulle IR, essendo stati destinatari di finanziamenti come richiamato al precedente art.1 comma 2:

- » **A)** a valere sulla Missione 4, Componente 2 - Investimento 3.1 del PNRR a titolarità del MUR;
 - » **B)** a valere sull'Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.
2. Le proposte progettuali possono essere presentate da un Soggetto proponente *singolo* o, in *compagine*, con uno o più Soggetti Co-proponenti fra quelli individuati al precedente comma 1. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un **accordo formale** al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.
 3. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono avere una sede operativa attiva in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo (**Allegato 6**) e l'accettazione del Disciplinare di concessione del contributo (**Allegato 7**) di cui al successivo Articolo 13.
 4. I Soggetti Proponenti e Co – proponenti devono essere in possesso:
 - a) della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - b) dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046;
 - c) dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.
 5. All'atto di concessione del contributo e a pena di esclusione, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) di cui ai precedenti commi 1-3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di contributo concesso dal MUR;
 - b) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
 6. I soggetti di cui al precedente comma 1 (*Soggetti Proponenti*) e comma 2 (*Soggetti Co-proponenti*) dovranno sottoscrivere l'**accordo formale** previsto al precedente comma 2 in cui dovrà essere esplicitata:
 - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto proponente, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c) la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;
 - d) le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dalla presente manifestazione di interesse;

e) l'impegno del Soggetto Proponente e di ciascun Co-proponente di rispettare gli obblighi previsti dal Disciplinare – parte integrante del presente Avviso- rispettivamente all'Articolo 4 (*Obblighi del Soggetto Proponente*) e all'Articolo 5 (*Obblighi del Soggetto Co-proponente*) ed in particolare a:

- garantire che, qualora la/le **infrastrutture** oggetto del presente intervento, svolgano sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di **contabilità separata**; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
- garantire il **mantenimento della stabilità delle operazioni** ai sensi dell'art. 65 del Regolamento 2021/1061. Laddove - entro **5 anni** dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi la cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma in cui ha ricevuto sostegno, un cambio di proprietà di un'infrastruttura di ricerca che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, l'agevolazione finanziaria all'operazione concessa in virtù del Avviso -ivi richiamato dal Disciplinare- deve essere rimborsata dal beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti non sono stati soddisfatti.
- gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno **cinque anni** decorrenti dal pagamento finale (saldo) e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero;
- garantire il rispetto di quanto previsto al par. 2.1.1 "*Finanziamento pubblico di attività non economiche*" di cui alla Comunicazione 2022/C 414/01 l'infrastruttura di ricerca potenziata che beneficerà delle misure che non costituiscono aiuti di Stato – di cui all'Avviso ivi richiamato- dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, ovvero *l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità*². Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il numero di anni indicati al precedente punto precedente.

² Si rimanda a quanto previsto dalla predetta Comunicazione 2022/C 414/01 al par. 2.1, punto 21: "*Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità*".

- f) le modalità ed i tempi necessari al trasferimento dal Soggetto Proponente al/i Co-proponente/i delle risorse erogate dal Ministero secondo quanto previsto dal Disciplinare di concessione;
 - g) l'impegno del Soggetto proponente e di ciascun Co-proponente a garantire il predetto rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attività economica svolta (Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01) e, al tal fine, l'impegno a tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche;
 - h) l'impegno, da parte del Soggetto Proponente e Co-proponente/i, di osservare gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Pubbl. G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2013);
 - i) la delega al proponente, da parte di tutti i sottoscrittori dell'accordo, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto relativa agli obblighi di cui alla precedente lettera h).
7. L'**accordo formale** di cui ai precedenti commi 2 e 6 dovrà, inoltre, prevedere le responsabilità finanziarie di ciascun sottoscrittore nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
8. Nei casi previsti dal comma che precede, il Soggetto Proponente dovrà essere autorizzato nell'**accordo** dal/i Soggetto/i Co-proponente/i a:
- i. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero;
 - ii. presentare, ai fini dell'accesso al contributo e del mantenimento dello stesso, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
 - iii. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
 - iv. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
 - v. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo.
9. Il predetto **accordo formale** di cui ai precedenti commi 2 e 6-8 deve altresì:
- i. avere una durata temporale pari ad almeno 10 anni;
 - ii. essere firmato dai legali rappresentanti del Soggetto proponente e del/i co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale.

Articolo 5

Requisiti dei progetti

1. In coerenza con le finalità individuate al precedente Articolo 1, le progettualità di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche, già ricadenti in specifiche aree tematiche ESFRI³,

³ *Aree ESFRI*: Aree tematiche definite dall'ESFRI, di cui all'Articolo 2, punto vii) del presente Avviso, e segnatamente, *Data, Computing and Digital Research Infrastructures (DIGIT); Energy; Environment; Health and Food; Physical*

dovranno essere coerenti e rientrare in almeno uno degli ambiti di specializzazione intelligente della *Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente* (SNSI) indicati in tabella - ovvero dovranno essere finalizzate a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della Strategia:

Aree di Specializzazione Intelligente della SNSI
1. Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
2. Salute, alimentazione, qualità della vita
3. Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente
4. Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività
5. Aerospazio e difesa.

In virtù della naturale e dinamica convergenza tra le aree ESFRI e gli obiettivi/ambiti strategici della predetta SNSI⁴, tale allineamento strategico dovrà essere valorizzato privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (*Key Enabling Technologies*, "KETs"⁵), anche con il fine di consolidare nel tempo un'offerta strutturata presso le IR di servizi orientati all'avanzamento tecnologico e a percorsi stabili di co-sviluppo di soluzioni innovative con le imprese. Tali progetti di potenziamento delle IR dovranno altresì risultare in linea con le priorità definite nel PNR 2021-2027 e nel correlato PNIR 2021-2027, valorizzando le convergenze programmatiche.

2. Nel progetto dovrà essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna Infrastruttura di Ricerca, l'assunzione di un "**Manager dell'Infrastruttura**", figura professionale dotata di elevata qualificazione. Il Manager dell'Infrastruttura dovrà essere assunto entro e non oltre 6 mesi dall'avvio del progetto ed avrà il compito di assicurare la corretta gestione dell'infrastruttura per tutta la durata del progetto, nel rispetto delle tempistiche individuate al successivo comma 6.
3. A pena di esclusione, le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in una misura pari ad almeno l'**85%** (ottantacinque per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. Il Progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al **15%** (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili e prevedano ricadute positive sui territori di tali Regioni in termini occupazionali, di capacità di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle imprese e producano effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali Regioni, anche attraverso la definizione di percorsi di

Sciences and Engineering; Social and Cultural Innovation.

⁴ Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), documento consultabile nel sito istituzionale del governo raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/06/Strategia_Nazionale_di_Specializzazione_Intelligente_Italia.pdf

⁵ Per un approfondimento sulle KETs e la loro declinazione strategica si rimanda al documento della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e alla correlata Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento della condizione abilitante "Good governance of national or regional smart specialisation strategy", pubblicati sul sito istituzionale: https://politichecoesione.governo.it/media/2917/la-buona-governance-della-snsi-2021_2027.pdf. Per un quadro aggiornato delle KETs nel contesto europeo si rimanda invece allo studio della Commissione Europea (2022) "Key enabling technologies for Europe's technological sovereignty", pubblicato a questo link:

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS_STU\(2021\)697184_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS_STU(2021)697184_EN.pdf)

trasferimento tecnologico e/o di conoscenze.

4. Al presente Avviso si applicano le disposizioni in materia di DNSH, nonché quelle di cui all'Art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) in materia di *climate proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico, pertanto i soggetti beneficiari si impegnano a garantire sia il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente - DNSH" di cui all'art. 17 Reg. UE 2020/852, che l'immunizzazione dagli effetti del clima per una durata attesa di almeno cinque anni dal completamento delle rispettive operazioni assistite, garantendo al contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, secondo le modalità previste al successivo art. 8, comma 9, lett. e). Il rispetto del principio DNSH e delle disposizioni in materia di *climate proofing* **dovrà**:
 - **i)** avvenire in conformità con le indicazioni di cui alla nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 e ss.mm.ii, in ottemperanza di quanto previsto dalla Guida operativa redatta dal MEF (Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e ss.mm.ii.);
 - **ii)** assicurare l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e la coerenza con le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN RIC FESR 2021-2027 e correlati Allegati con particolare riguardo alle raccomandazioni e alle indicazioni formulate per gli specifici **codici settori di intervento** collegati al presente Avviso. (cfr. Art. 3, comma 1).
5. Il contributo richiesto per l'Avviso a valere sull'Azione 1.1.1 non deve essere inferiore ad **euro 15.000.000,00** (IVA inclusa).
6. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, **non deve essere inferiore a diciotto (18) mesi**. La durata del progetto, come individuata nel Decreto di concessione, previa motivata richiesta, è prorogabile per un massimo di ulteriori dodici (12) mesi. Le attività progettuali dovranno concludersi improrogabilmente entro il **30.06.2029, incluse eventuali proroghe**. Le spese collegate alla realizzazione del progetto devono essere sostenute dal beneficiario entro il termine del **31.12.2029**.
7. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nel precedente comma 6 non sono considerate ammissibili. In ogni caso, non saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini di ammissibilità previsti dal PN RIC FESR 2021-2027.
8. Le proposte progettuali devono obbligatoriamente prevedere la *collaborazione* delle imprese nelle attività realizzate dall'Infrastrutture di Ricerca oggetto del presente contributo. Il progetto dovrà, pertanto, dimostrare l'effettiva collaborazione delle imprese individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione mediante opportuna documentazione probatoria (*Protocollo di intesa o altro strumento quali ad esempio, Memorandum of Understanding, Lettera di intenti, Accordo preliminare o similari*) allegata in sede di istanza e relativa alle attività per le quali l'IR prevede di garantire l'accesso alle imprese. Le predette attività di collaborazione - in coerenza con quanto previsto nella definizione di cui all'art.2, comma1, punto i) e della normativa ivi richiamata -potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di iniziative:
 - Programmi di trasferimento tecnologico;
 - Programmi di condivisione di tecnologie e know-how;

- Programmi di sviluppo di standard e protocolli.
- Programmi di formazione e sviluppo del Capitale umano

Il requisito relativo alla collaborazione con le imprese dovrà permanere per l'intera durata del periodo di realizzazione della Infrastruttura, nonché nel successivo periodo di cui alla clausola di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del RDC, nel corso del quale le imprese coinvolte potranno cambiare rispetto a quelle originariamente indicate all'atto della presentazione della domanda di accesso al contributo.

Articolo 6

Interventi finanziabili

1. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della predetta Comunicazione⁶ 2022/C 414/01 della Commissione europea; pertanto, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 dovrà riguardare i seguenti interventi finanziabili:
 - » **a.1** interventi per la realizzazione o ampliamento di *facilities e risorse per la ricerca*, intese come *l'insieme integrato di spazi, strutture e dotazioni materiali e immateriali dedicati all'attività scientifica*, comprensivi di:
 - unità operative e nodi distribuiti, fisicamente localizzati o virtuali;
 - infrastrutture fisiche e laboratoriali;
 - attrezzature scientifiche e tecnologiche;
 - strumentazioni specialistiche;
 - sistemi e piattaforme digitali e/o protocolli per la sicurezza e la cybersecurity;
 - apparecchiature per la ricerca;
 - sistemi informatici e software specialistici;
 - impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH.

Tali *facilities e risorse per la ricerca* devono essere ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle già esistenti presso l'Infrastruttura di Ricerca, strettamente funzionali al progetto di potenziamento e finalizzate a supportare l'attività di ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

- » **a.2** interventi per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e impiantistico delle suddette *Facilities e risorse per la ricerca*;
- » **a.3** interventi per il reclutamento di personale;
- » **a.4** interventi per lo sviluppo di procedure gestionali e amministrative per l'efficientamento dei servizi;
- » **a.5** interventi per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance da intendersi secondo almeno uno dei seguenti esempi applicativi, qui riportati a titolo esemplificativo:
 - Performance dell'infrastruttura (*es. Efficienza operativa delle apparecchiature; Disponibilità e tempi di utilizzo; Affidabilità dei sistemi; Capacità di elaborazione dati.*);

⁶ Si rimanda a quanto già esplicitato nella nota a piè di pagina n.2 del presente Avviso.

- Performance scientifica (es. *Output di ricerca prodotti; Numero di esperimenti/analisi condotti; Qualità dei dati generati; Impatto scientifico delle ricerche svolte*);
 - Performance organizzativa: (es. *Efficienza nella gestione delle risorse; Capacità di servizio agli utenti; Tempi di risposta alle richieste; Gestione delle prenotazioni e dell'accesso*);
 - Performance economica: (es. *Sostenibilità finanziaria, Avanzamento della spesa e della rendicontazione; Efficienza nell'uso delle risorse*).
- » **a.6** interventi per la creazione di reti tematiche o multidisciplinari tra IR e/o Organismi di Ricerca mirate: (e/o):
- allo sviluppo di piattaforme comuni per la condivisione e gestione dei dati secondo i principi FAIR;
 - all'implementazione di protocolli e standard comuni per l'interoperabilità dei dati;
 - alla condivisione e standardizzazione di metodologie e procedure operative;
 - allo sviluppo di servizi integrati di accesso alle facilities;
 - alla realizzazione di iniziative per l'internazionalizzazione delle reti;
 - allo sviluppo di strumenti comuni per la disseminazione e il public engagement.
- 3.** Il contributo concesso per le iniziative ammissibili di cui al precedente comma 1 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti “de minimis”).

Articolo 7

Spese ammissibili

- 1.** In coerenza con gli interventi finanziabili di cui all'articolo 6 del presente Avviso e nel rispetto dei principi DNSH e delle disposizioni in materia di *Climate proofing*, sono riconoscibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario del contributo relativamente alle seguenti spese ammissibili:
- » **A)** Costi di personale dedicato all'infrastruttura nella misura massima forfettaria del **20%** dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 55, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale quota forfettaria è calcolata applicando la percentuale sopra indicata (20%) alla somma dei costi ammissibili di cui alle successive voci **B; C; D**.
 - » **B)** Strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente correlati o indispensabili per il corretto funzionamento della IR, rispondenti alle linee guida DNSH, licenze software e brevetti, nonché agli interventi relativi alla sicurezza e/o all'interoperabilità dei dati.
 - » **C)** Open access virtuale o meno, Trans National Access, implementazione di metodologie per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR.
 - » **D)** Impianti inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH.
In tale **voce di spesa** rientrano i costi relativi alle spese tecniche necessarie per garantire la conformità del progetto ai principi di 'Do No Significant Harm' (DNSH) e di 'Climate Proofing' durante le fasi di progettazione, realizzazione o ammodernamento della IR. Tali attività comprendono le valutazioni, le analisi e le eventuali modifiche progettuali richieste per

assicurare che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente e sia resiliente agli impatti dei cambiamenti climatici, in linea con le normative e le linee guida europee e nazionali vigenti. Rientrano, altresì, in questa tipologia di voce di spesa i costi per la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza di cantiere, laddove coerente con l'intervento proposto calcolati nella misura massima del **10%**. Tale percentuale viene applicata all'importo complessivo dei costi di cui alla lettera **D**.

- » **E)** Costi generali nella misura massima forfettaria del **7%** dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale quota forfettaria è calcolata sul totale dei costi diretti ammissibili di cui alle precedenti voci **B; C; D**.
- » **F)** Spese per attività di comunicazione e disseminazione delle attività della IR nella misura massima del **5%** (calcolata applicando tale percentuale alla somma dei costi ammissibili di cui alle precedenti voci **A;B;C;D**) per la realizzazione di eventi quali ad esempio: organizzazione eventi e *workshop*; produzione materiali divulgativi; attività di *public engagement*. Tale **voce di spesa** include anche i costi per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione di cui all'art. 50, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2021/1060 finalizzate all'organizzazione di almeno un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione del PN RIC 2021-2027 e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di Organismo di Intermedio del PN RIC 2021-2027.

2. Per quanto attiene ai costi di cui al punto **A)** del precedente comma **1**:

- tra i *costi di personale* deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione da parte del Soggetto proponente di un "**Manager dell'Infrastruttura**" (cfr. Articolo 5, comma 2) da individuare nell'ambito dell'organico del *Soggetto Proponente e/o Co-proponente* o da individuare mediante procedura di evidenza pubblica.
- i *costi di personale* sono relativi al personale destinato all'intervento finanziato. Tali spese sono ammesse, nei limiti di cui al già citato comma 1, punto A), del presente articolo, in ragione della necessità, essenziale per il buon esito delle iniziative progettuali, di personale con rilevante qualificazione professionale, data la particolarità scientifica delle infrastrutture di ricerca; l'importo destinato ai costi di personale è da intendersi riferito all'intera durata del progetto, così come stabilito al precedente art.5 comma 6. Tali costi dovranno riguardare prioritariamente le spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro (*quali ad esempio: ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine*) già avviati mediante gli investimenti realizzati con il PNRR.

3. Per quanto attiene ai costi di cui al punto **B)** del precedente comma **1**, gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione devono essere conformi agli standard e alla normativa di settore nel rispetto delle indicazioni per l'adempimento del principio DNSH individuate per ciascuna tipologia di investimento e contenute nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 in esito alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte II - articolo 13).

4. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene conto anche degli oneri per imballo,

installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.

5. Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.
6. Le spese sostenute devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel *Disciplinare di concessione* adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.
7. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione.
8. Ove applicabile, i soggetti beneficiari devono assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.
9. Non sono ammissibili:
 - le spese connesse agli interventi per beni/servizi resi o ceduti al soggetto beneficiario dagli amministratori o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado o da soggetti privi di terzietà nei confronti del soggetto proponente come sopra definiti;
 - gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice civile;
 - le spese connesse con l'ordinario funzionamento ed esercizio del soggetto beneficiario (es. personale non impegnato nel progetto, consulenze ordinarie e continuative ecc.);
 - l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, altri oneri meramente finanziari;
 - le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
 - le ammende e le penali;
 - l'IVA connessa con gli acquisti di beni e servizi previsti all'interno del progetto, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti definitivamente sostenuta e integralmente non recuperabile da parte del beneficiario.
 - l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
 - le spese relative a un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis".

Articolo 8

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il presente avviso prevede la selezione delle operazioni mediante una procedura valutativa a graduatoria dettagliata nei successivi Articoli 9-11.
2. Per poter accedere al contributo del MUR, i soggetti proponenti, di cui all'articolo 4 comma 1,

devono accreditarsi attraverso la piattaforma informatica Gest-A accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante al seguente link <https://qir.mur.gov.it/>. Tale procedura consente il censimento strutturato e permanente dei proponenti/beneficiari dei programmi gestiti dal Ministero e consentire una più ottimale gestione degli interventi finanziati.

3. La domanda di contributo conforme all'**Allegato 1** del presente Avviso, a pena di irricevibilità, deve essere presentata in lingua italiana ovvero, per gli aspetti di natura tecnico-scientifica, anche in lingua inglese, a partire dalle ore 10:00 (CET) del **24 marzo 2025** e fino alle ore 23:59 (CET) del **31 maggio 2025**, utilizzando il sistema informatico QIIR accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante ovvero di delegato del soggetto proponente, al seguente link <https://qir.mur.gov.it/>.
4. La domanda (**Allegato 1**) deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del Soggetto Proponente, completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso.
5. È possibile allegare alla domanda eventuale documentazione integrativa di carattere tecnico. Tale documentazione, trasmessa sotto forma di un unico file in formato pdf, può comprendere eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto già riportato nella scheda tecnica; essa non costituisce di per sé elemento autonomo di valutazione e non sarà considerata sostitutiva rispetto a quanto direttamente riportato nella scheda tecnica della proposta progettuale.
6. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo con quanto esposto nel modello di proposta progettuale (**Allegato 2**), i riferimenti del **Coordinatore Scientifico** di progetto e del **Responsabile amministrativo** del progetto.
7. Nella domanda, il Soggetto proponente dovrà indicare tutte le unità operative dove verrà realizzato ed implementato il progetto di potenziamento della IR.
8. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General Data Protection Regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..
9. A corredo della domanda, il soggetto proponente dovrà trasmettere, avvalendosi della piattaforma telematica, i documenti di seguito indicati:
 - A. il **modello di proposta progettuale** (**Allegato 2**) deve essere obbligatoriamente redatto in lingua **italiana** ed in lingua **inglese**, **secondo** le istruzioni che saranno fornite sul sistema informatico, e firmato digitalmente dal legale rappresentante del **Soggetto proponente** in entrambe le versioni (italiana ed inglese). Nella proposta progettuale vanno esplicitate le seguenti informazioni e punti chiave:
 - **A.1 Soggetto proponente** andrà illustrato **i)** modello organizzativo; **ii)** le competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale e la capacità economico finanziaria per la sostenibilità del progetto; **iii)** le unità operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificità funzionali al progetto; **iv)** il **Coordinatore scientifico di progetto**; **v)** il **Responsabile amministrativo del progetto**; **vi)** il profilo ed il ruolo del "**Manager dell'infrastruttura**" di cui all'art. 5, comma 2;
 - **A.2 Soggetto/i co-proponente/i (eventuali)** andrà illustrato **i)** il modello organizzativo; **ii)** le

- competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale e la capacità economico finanziaria per la sostenibilità del progetto; **iii**) le unità operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificità funzionali al progetto; **iv**) il **Referente scientifico**; **v**) il **Referente amministrativo**;
- **A.3 Descrizione sintetica del progetto** in cui andrà illustrato: **i**) abstract di progetto; **ii**) titolo, obiettivo generale del progetto, visione e finalità del progetto; **iii**) utilità ed impatto del progetto, sua efficacia, efficienza e valenza traslazionale, con particolare riferimento al grado di eccellenza, transdisciplinarietà ed unicità del progetto; **iv**) meccanismi di creazione e trasferimento di innovazione e conoscenza alle imprese, incluse le modalità di supporto al loro avanzamento tecnologico; **v**) impatto atteso sul sistema produttivo e sul territorio in cui è localizzato l'intervento e collaborazioni attivate (*ad es. con altri OdR, IR, IPS; Imprese o altri attori della ricerca e innovazione*); **vi**) coerenza del progetto con gli ambiti di specializzazione SNSI e sinergia tra ambiti SNSI e area ESFRI in cui la IR è ricadente, contestualizzazione dell'iniziativa nell'ambito del PNR 2021-2027 e PNIR 2021-2027; **vii**) rispetto dei principi trasversali: sostenibilità e durabilità del progetto proposto, **grado di ecosostenibilità degli interventi proposti**.
 - **A.4 Articolazione del progetto** in cui andranno illustrati i seguenti elementi: **i**) elenco degli obiettivi/**WP**, loro descrizione, rilevanza e interdipendenza se presente più di un obiettivo /**WP**, ai fini del raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo generale; **ii**) cronoprogramma procedurale contenente l'articolazione temporale delle attività previste tramite diagramma di Gantt; **iii**) cronoprogramma di spesa articolato in bimestri, sulla base di ciascun obiettivo intermedio; **iv**) per ciascun obiettivo/**WP**: a) soggetti e unità operative coinvolte; b) individuazione degli indicatori misurabili e del metodo di quantificazione per il monitoraggio dello stato di avanzamento e la verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo/**WP**; c) identificazione e descrizione del/dei risultati attesi; d) identificazione e descrizione degli obiettivi intermedi e relativa tempistica; e) descrizione delle attività previste, comprensiva della tempistica, dei ruoli dei partecipanti, dei luoghi di svolgimento e dei costi; **v**) descrizione delle **modalità di coinvolgimento delle imprese** con allegata **documentazione probatoria** secondo quanto stabilito al precedente Articolo 5, comma 8
 - **A.5 Piano economico di dettaglio**, indicando la richiesta di contributo, articolata per costi ammissibili e per soggetto.
- B.** la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) relativa ai requisiti di accesso al contributo di cui all'Avviso, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 3** in relazione al possesso dei requisiti di Organismo di Ricerca ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. e al rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attività economica svolta (Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01) per ciascun Soggetto Proponente e Co-proponente e al rispetto degli ulteriori parametri previsti dalle Comunicazioni della Commissione sulla nozione di aiuti di stato richiamati all'art.2, punto ix).
- C.** la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno dei soggetti proponenti, in tema di antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, *laddove applicabile alla fattispecie del Soggetto sottoscrittore (Allegato 4)*;
- D.** la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascun Soggetto Proponente e Co-proponente in cui si dichiara di aver approvato il Bilancio di genere e il Piano di uguaglianza di genere quali strumenti della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 adottata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2020) 152 *final* del 5 marzo 2020 o in caso contrario si dichiara l'impegno ad ottemperare l'obbligo entro un anno dal finanziamento (**Allegato 4 bis**);
- E.** la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente recante l'attestazione dell'impegno a rispettare il principio "Do no significant harm" e del "Climate proofing", tenuto conto:
- delle condizioni previste per le differenti tipologie di interventi da realizzarsi nell'ambito del

- programma di spesa oggetto di richiesta di contributo;
- di quanto previsto della Circolare MEF n. 32/2021 e ss.mm.ii. recante “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSFP*”, con accluse le check-list (ove pertinenti in ragione degli interventi di cui è prevista la realizzazione del programma di spesa candidato alla richiesta di contributo del presente Avviso) di cui alla Circolare emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22.

Con la stessa DSAN, il soggetto proponente si impegna a trasmettere al MUR – nell’eventualità in cui la proposta progettuale dovesse validamente collocarsi nella graduatoria di merito – un’apposita **perizia** redatta da un **tecnico abilitato iscritto in un Albo professionale** attestante il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Circolare MEF n. 32/2024 e ss.mm.ii. e delle vigenti disposizioni in materia di mitigazione degli effetti climatici (c.d. “*climate proofing*”) ove pertinente per ciascuno degli interventi specifici di cui si sostanzia la proposta progettuale oggetto della richiesta di contributo (**Allegato 5**).

- F. in presenza di Soggetto/i Co-proponente/i, copia dell’“**accordo**”, contenente le indicazioni di cui all’Articolo 4 del presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente e del/i Soggetto/i Co-proponente/i. L’atto deve essere registrato entro il perfezionamento della concessione del contributo;
10. Non saranno prese in considerazione nell’ambito del presente Avviso le proposte progettuali che riguardino il potenziamento della medesima Infrastruttura di Ricerca, pena l’esclusione delle proposte successive alla prima proposta presentata. Tale divieto è volto a prevenire duplicazioni di interventi e garantire la massima efficacia e complementarità degli investimenti pubblici.
 11. Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica.
 12. Il Ministero si riserva la facoltà di modificare od integrare il presente avviso, dandone pubblicazione sul proprio sito e sulla piattaforma di cui al precedente comma 3.
 13. In presenza di modifiche che comportino la presentazione di documentazione integrativa da parte dei soggetti proponenti, il Ministero si riserva la facoltà di un eventuale slittamento dei termini di chiusura del procedimento.
 14. I soggetti interessati saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche e/o integrazioni pubblicate, nonché all’assolvimento degli obblighi e/o oneri dalle stesse discendenti.

Articolo 9

Istruttoria di ammissibilità

1. La procedura di istruttoria di ammissibilità è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021.
2. Il MUR procede all’istruttoria della domanda nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, con riguardo ai seguenti criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma:
 - a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande come indicato all’articolo 8 commi 2 -3;
 - b) la completezza e regolarità della Domanda di contributo di cui all’**Allegato 1** dell’Avviso, regolarmente sottoscritta dal Soggetto Proponente e completa delle informazioni e delle

dichiarazioni e dagli Allegati indicati all'Articolo 8;

- c) l'eleggibilità di ciascun Soggetto Proponente e Co-proponente di cui all'Articolo 4 con riguardo ai requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - d) il rispetto dei vincoli di ammissibilità del progetto rispetto alla localizzazione degli interventi nelle Regioni meno Sviluppate;
 - e) il rispetto dei requisiti specifici previsti dalla procedura di attivazione (attività e costi ammissibili, soglie minime e massime di costo, durata del progetto, altro);
 - f) il rispetto dell'obbligo che l'operazione non rientri in attività oggetto di delocalizzazione;
 - g) l'assenza di procedure di infrazione comunitaria, all'assenza di doppio finanziamento;
 - h) il rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attività economica svolta (Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01⁷) per ciascun soggetto proponente e co-proponente e il rispetto degli ulteriori parametri previsti dalle Comunicazioni della Commissione sulla nozione di aiuti di stato richiamati all'art.2, punto ix).
3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio**. In tal caso il MUR assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la manifestazione di interesse è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
 4. La positiva conclusione delle attività di istruttoria è condizione indispensabile ai fini dell'accesso alla valutazione di cui al successivo Articolo 10 del presente Avviso.
 5. In caso di conclusione negativa delle attività di istruttoria di ammissibilità, il MUR ne dà comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10

Valutazione tecnico scientifica

1. La procedura di valutazione è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e riguarda i progetti che abbiano superato l'istruttoria di ammissibilità di cui al precedente articolo 9. Tale valutazione è affidata a esperti tecnico-scientifici nominati dal MUR e individuati dal CNVR nell'ambito degli investimenti a valere sulla Missione 4, Componente 2 del PNRR indicati al precedente Articolo 1 comma 2. Gli aspetti economico-finanziari sono valutati da soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
2. La valutazione tecnico-scientifica è espletata applicando a ciascuna proposta progettuale i criteri di valutazione e i criteri di premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN RIC 2021-2027 secondo i descrittori e i punteggi indicati nella **griglia di valutazione** di cui al successivo comma 3 che contiene le seguenti sezioni:
 - **Sezione A Criteri di valutazione** a valere sulla priorità 1 e sull'Azione 1.1.1 - *Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato*

⁷ Si rimanda a quanto già esplicitato nella nota a piè di pagina n.2 del presente Avviso.

all'avanzamento tecnologico delle imprese;

- **Sezione B Criteri di premialità** a valere sull'Azione 1.1.1 - *Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese;*

3. La fase di **valutazione tecnico-scientifica** avrà ad oggetto il modello di proposta progettuale (Allegato 2) di cui all'art. 8, comma 9 e si baserà sulla seguente griglia di valutazione:

I. Sezione A Criteri di valutazione

Criteri di valutazione di priorità (1) e specifici per Azione (1.1.1)

(Punteggio max. **100 punti**, soglia minima **60** punti)

Criterio	Elementi di Valutazione	Punteggio Max	Soglia Min
A) Qualità della proposta progettuale	» Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in termini di: ~ definizione degli obiettivi e grado di coerenza con le priorità individuate dalla SNSI ~ qualità della metodologia e delle procedure di attuazione ~ grado di eccellenza, transdisciplinarietà ed unicità del progetto proposto ~ capacità di generare ricadute sul sistema imprenditoriale » Fattibilità tecnica	32	20
B) Soggetto proponente e Co- Proponenti (laddove presenti)	» Capacità di supportare l'avanzamento tecnologico delle imprese e l'introduzione di tecnologie avanzate. » Capacità economico finanziaria del Soggetto Proponente per la sostenibilità del progetto	22	13
C) Sostenibilità economica e finanziaria della proposta progettuale	» Sostenibilità economico-finanziaria, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 73, par. 2, lett. d) del Regolamento sulle disposizioni comuni.	18	11
D) Impatto della proposta progettuale	» Meccanismi di creazione e trasferimento di innovazione e conoscenza alle imprese. » Grado di ecosostenibilità: rispetto DNSH in funzione della tipologia di investimento in linea con quanto previsto nel Rapporto ambientale discendente dal processo di VAS, e dei documenti di indirizzo emanati a livello nazionale per l'attuazione del PNRR e delle relative linee guida eventualmente emanate dal Ministero. » Collaborazioni (attivate)	18	11
	» TOTALE	90	54
<p><i>Per l'ammissibilità della domanda al contributo è necessario raggiungere le soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione (A, B, C, D).</i></p> <p><i>La soglia minima richiesta corrisponde al 60% del punteggio massimo previsto per ogni criterio.</i></p>			

II. Sezione B Criteri di Premialità specifici per l'Azione (1.1.1)

Criterio di premialità	Descrizione	Punteggio
------------------------	-------------	-----------

Piano PMI	» (Presenza) Piano per il coinvolgimento di PMI in Proof of Concept	3
KETs	» Riconducibilità a Key Enabling Technologies (Il progetto fa ricorso all'utilizzo di una KETs)	3
Transizione verde/digitale	» Riconducibilità ad ambiti di transizione verde/digitale (Il progetto è ricadente in ambiti di transizione verde/digitale)	2
EUSAIR	» Riconducibilità ad ambiti strategia EUSAIR (Il progetto è ricadente in ambiti della Strategia EUSAIR)	2
	» TOTALE	10
Il punteggio ottenuto dai criteri di premialità si aggiunge al punteggio complessivo finale solo dopo la verifica del superamento delle soglie minime previste per ciascun criterio di valutazione		

4. La valutazione della proposta progettuale spetta agli esperti tecnico-scientifici, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 (*successivamente integrato con il DM 1368 del 24 dicembre 2021*), e viene esposta in una Relazione di Valutazione. Gli esperti assegnano alla proposta progettuale un punteggio numerico intero individuato per ciascuno dei criteri di valutazione, la cui sommatoria è pari:
 - per la soglia minima a **54** punti;
 - per la soglia massima è pari a 90 punti.
5. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo e del rispetto di ciascuna soglia minima per ciascun criterio determina l'inammissibilità della domanda al contributo. Il punteggio ottenuto dai criteri di premialità – per un massimo **10** punti - si aggiunge al punteggio complessivo finale solo dopo la verifica del superamento delle soglie minime previste per ciascun criterio di valutazione [**A**]; **B**); **C**); **D**)] e della soglia minima complessiva stabilita al precedente comma **5** (**54** punti).
6. A parità di punteggio complessivo prevarrà il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per il Criterio **A**) di cui al precedente comma **3**, Sezione **A**. In caso di ulteriore parità, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio di cui alla lettera **C**) del predetto comma **3**. Nel caso di ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. In caso di non superamento della fase di valutazione, il MUR ne dà comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

Graduatoria di merito

1. A conclusione della valutazione tecnico-scientifica, il MUR predisponde la graduatoria definitiva composta dagli elenchi di seguito indicati:
 - a) domande ammesse al sostegno;
 - b) domande ammesse ma non finanziabili per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente Avviso;
 - c) domande escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente;
 - d) domande che non hanno superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 9.
2. La graduatoria espone i punteggi assegnati alle domande di finanziamento in ordine decrescente.
3. La graduatoria approvata mediante decreto è pubblicata (previo controllo ex lege) sul sito internet

del MUR nella sezione dedicata al PN RIC 2021-2027 e nella GURI.

4. Il provvedimento ministeriale di diniego del contributo è comunicato tempestivamente al Soggetto proponente, corredato delle relative motivazioni.

Articolo 12

Concessione del contributo

1. Il MUR, all'esito della graduatoria di cui al precedente Articolo 11, procede nei confronti dei progetti assegnatari dell'agevolazione all'adozione del decreto di concessione contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività progettuali.
2. Il decreto di concessione del contributo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Soggetto Proponente per la successiva formale accettazione attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo (**Allegato 6**) e del Disciplinare di concessione del contributo (**Allegato 7**) contenente gli obblighi e le procedure in capo ai soggetti beneficiari per la corretta esecuzione del progetto, per la rendicontazione e per il rispetto delle condizioni per l'erogazione del contributo.
3. Il soggetto proponente è tenuto a trasmettere al MUR, attraverso la piattaforma informatica, l'Atto d'obbligo e il Disciplinare di concessione del contributo sottoscritti digitalmente entro **30** (trenta) giorni dalla trasmissione del Decreto di concessione, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

Art.13

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. La normativa applicabile è consultabile a seguente indirizzo: <https://www.mur.gov.it/it/privacy>

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa **Michela Cocurullo**, dirigente dell'**Ufficio VI** della Direzione generale della Ricerca del MUR.
2. Il presente decreto sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

3. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice

Allegati

- Allegato 1:** Domanda di contributo.
- Allegato 2:** Modello di proposta progettuale (Formulario).
- Allegato 3:** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) sul rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attività economica svolta da ciascun soggetto proponente e co-proponente ai sensi delle Comunicazioni della Commissione 2014/C 198/01; 2016/C 262/01; 2022/C 414/01.
- Allegato 4:** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) in tema di antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009. *(laddove applicabile)*
- Allegato 4 bis:** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) sull'adempimento relativo all'approvazione del Bilancio di genere e il Piano di uguaglianza di genere quali strumenti della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 adottata dalla Commissione europea con la comunicazione COM (2020) 152 final del 5 marzo 2020.
- Allegato 5:** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) sul rispetto del principio di *Do No Significant Harm* (DNSH) e delle disposizioni in tema di *Climate Proofing*.
- Allegato 6:** Schema di Atto d'obbligo.
- Allegato 7:** Schema di Disciplinare di concessione del contributo.
- Allegato 8:** Indicatori di Output e di risultato.